

**MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
(D.L. n.52/2021 - art. 9-septies, comma 5)**

DATI AZIENDALI

Ragione sociale: **TELEMAR S.P.A.**

C.F. / P.IVA: **02508710247**

Datore di lavoro (1): **ENRICO CASCIOLI**

LUOGO DI LAVORO E ATTIVITA' INTERESSATE DALLA PROCEDURA (2)

Descrizione: **SEDE AZIENDALE**

Indirizzo: **VIA ENRICO FERMI 235 – 36100 VICENZA (VI)**

SOGGETTI DELEGATI AL CONTROLLO (3)

Nome	Cognome	Luoghi/attività
CHIARA	TOMASIN	RECEPTION
SARA	EVANGELISTI	SEGRETERIA COMMERCIALE

Referente aziendale per i delegati (4): **Enrico Cascioli**

MODALITA' DI CONTROLLO (5): all'ingresso delle singole unità lavorative tramite smartphone ed app "VerificaC19".

Controllo dei lavoratori: al momento del primo accesso ai luoghi di lavoro.

Controllo del personale esterno: al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

GESTIONE DI SOGGETTI SPROVVISTI DI CERTIFICATO VERDE COVID-19 (6)

Lavoratori: nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione

verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, o non munito di eventuale certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione idonea, allo stesso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro o lo svolgimento al suo interno delle attività lavorative.

L'accesso sarà impedito anche in caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità per la corretta identificazione, di invalidità della certificazione e di non integrità della stessa.

In caso di dipendenti che non possiedono certificazione valida o risultino privi della stessa al momento dell'accesso, il delegato dovrà comunicare alla Direzione e/o alla persona di riferimento, come di seguito indicata, i dati personali del dipendente per le misure conseguenti prescritte dalle normative emergenziali.

Personale esterno: nel caso in cui un soggetto esterno comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, o non munito di certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione idonea, allo stesso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento al loro interno delle attività lavorative.

L'accesso è impedito anche in caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità per la corretta identificazione, di invalidità della certificazione e di non integrità della stessa.

Persona / ufficio di riferimento per la gestione dei soggetti di cui sopra (7)

Enrico Cascioli / Direzione

Data
14/10/2021

Firma del datore di lavoro


TELEMAR S.p.A.

Via Enrico Fermi, 235
36100 VICENZA - ITALIA

Tel. 0444.291302 • Fax 0444.566310

R.I.-C.F.-P.I. 02508710247 • R.E.A. 236292

Capitale Sociale € 120.000 i.v.

Avvertenze per la corretta procedura di verifica:

- 1) La normativa fissa l'obbligo di definire le modalità operative di verifica del possesso del certificato verde di lavoratori ed esterni che accedono luoghi di lavoro in capo al "datore di lavoro". A riguardo si ritiene si dovrà fare riferimento al soggetto individuato ai sensi dell'art.2 c.1 lett. b) del d.lgs n.81/08.
- 2) Il DL n. 52/2021 art. 9-septies al comma 1 prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Il provvedimento non fissa una distinzione tra luoghi all'aperto o al chiuso per cui risulta essenziale identificare il luogo di lavoro interessato dalle procedure di controllo di cui al presente modello.
- 3) Il DL n. 52/2021 art. 9-septies al comma 5 dispone che il datore di lavoro, nel momento in cui non effettua direttamente il controllo del green pass, debba individuare con "atto formale" i soggetti incaricati per tale attività.

- 4) Tale figura non è prevista esplicitamente dalla norma potrebbe risultare opportuna al fine di coordinare e dare indicazioni operative ai diversi soggetti incaricati al controllo del certificato verde. Considerato il fatto che tale figura potrebbe dover intervenire e gestire i controlli del certificato verde è opportuno che sia anch'essa tra i delegati dal datore di lavoro per tale attività.
- 5) Il DL n. 52/2021 art. 9-septies al comma 5 dispone che le verifiche definite dal datore di lavoro possano avvenire anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. L'azienda dovrà pertanto definire le modalità di controllo che, nel rispetto dei criteri di priorità sopra riportati, consentano di effettuare un controllo efficace e il più possibile sistematico di chiunque svolge una attività lavorativa, di formazione o anche volontariato in azienda.
- 6) La normativa dispone che i lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro , o non muniti di eventuale certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione idonea, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Nel caso in cui invece il lavoratore accedesse ai luoghi di lavoro sprovvisto di regolare certificato verde covid-19 , e' passibile di sanzione amministrativa di cui al comma 9 dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021, erogata dal Prefetto e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
- 7) Pur non essendo prevista esplicitamente per legge è opportuno individuare l'ufficio/figura di riferimento in azienda (es. ufficio personale o altra funzione in caso di personale esterno) per la gestione dei casi in cui si rilevasse un soggetto sprovvisto di certificato Covid-19 Valido, per l'applicazione delle conseguenze previste dalle norme emergenziali.

**MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
(D.L. n.52/2021 - art. 9-septies, comma 5)**

DATI AZIENDALI

Ragione sociale: **TELEMAR S.P.A.**

C.F. / P.IVA: **02508710247**

Datore di lavoro (1): **ENRICO CASCIOLI**

LUOGO DI LAVORO E ATTIVITA' INTERESSATE DALLA PROCEDURA (2)

Descrizione: **FILIALE DI VICENZA**

Indirizzo: **VIA ENRICO FERMI 249 – 36100 VICENZA (VI)**

SOGGETTI DELEGATI AL CONTROLLO (3)

Nome	Cognome	Luoghi/attività
ALEX	DE BONI	TECNICO SVILUPPO SOFTWARE

Referente aziendale per i delegati (4): **Enrico Cascioli**

MODALITA' DI CONTROLLO (5): all'ingresso delle singole unità lavorative tramite smartphone ed app "VerificaC19".

Controllo dei lavoratori: al momento del primo accesso ai luoghi di lavoro.

Controllo del personale esterno: al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

GESTIONE DI SOGGETTI SPROVVISTI DI CERTIFICATO VERDE COVID-19 (6)

Lavoratori: nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione

verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, o non munito di eventuale certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione idonea, allo stesso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro o lo svolgimento al suo interno delle attività lavorative.

L'accesso sarà impedito anche in caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità per la corretta identificazione, di invalidità della certificazione e di non integrità della stessa.

In caso di dipendenti che non possiedono certificazione valida o risultino privi della stessa al momento dell'accesso, il delegato dovrà comunicare alla Direzione e/o alla persona di riferimento, come di seguito indicata, i dati personali del dipendente per le misure conseguenti prescritte dalle normative emergenziali.

Personale esterno: nel caso in cui un soggetto esterno comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, o non munito di certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione idonea, allo stesso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento al loro interno delle attività lavorative.

L'accesso è impedito anche in caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità per la corretta identificazione, di invalidità della certificazione e di non integrità della stessa.

Persona / ufficio di riferimento per la gestione dei soggetti di cui sopra (7)

Enrico Cascioli / Direzione

Data

14/10/2021

Firma del datore di lavoro



TELEMAR S.p.A.

Via Enrico Fermi, 235

36100 VICENZA - ITALIA

Tel. 0444.291302 • Fax 0444.566310

R.I.-C.F.-P.I. 02508710247 • R.E.A. 236292

Capitale Sociale € 120.000 i.v.

Avvertenze per la corretta procedura di verifica:

- 1) La normativa fissa l'obbligo di definire le modalità operative di verifica del possesso del certificato verde di lavoratori ed esterni che accedono luoghi di lavoro in capo al "datore di lavoro". A riguardo si ritiene si dovrà fare riferimento al soggetto individuato ai sensi dell'art.2 c.1 lett. b) del d.lgs n.81/08.
- 2) Il DL n. 52/2021 art. 9-septies al comma 1 prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Il provvedimento non fissa una distinzione tra luoghi all'aperto o al chiuso per cui risulta essenziale identificare il luogo di lavoro interessato dalle procedure di controllo di cui al presente modello.
- 3) Il DL n. 52/2021 art. 9-septies al comma 5 dispone che il datore di lavoro, nel momento in cui non effettua direttamente il controllo del green pass, debba individuare con "atto formale" i soggetti incaricati per tale attività.

- 4) Tale figura non è prevista esplicitamente dalla norma potrebbe risultare opportuna al fine di coordinare e dare indicazioni operative ai diversi soggetti incaricati al controllo del certificato verde. Considerato il fatto che tale figura potrebbe dover intervenire e gestire i controlli del certificato verde è opportuno che sia anch'essa tra i delegati dal datore di lavoro per tale attività.
- 5) Il DL n. 52/2021 art. 9-septies al comma 5 dispone che le verifiche definite dal datore di lavoro possano avvenire anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. L'azienda dovrà pertanto definire le modalità di controllo che, nel rispetto dei criteri di priorità sopra riportati, consentano di effettuare un controllo efficace e il più possibile sistematico di chiunque svolge una attività lavorativa, di formazione o anche volontariato in azienda.
- 6) La normativa dispone che i lavoratori nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro , o non muniti di eventuale certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione idonea, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Nel caso in cui invece il lavoratore accedesse ai luoghi di lavoro sprovvisto di regolare certificato verde covid-19 , e' passibile di sanzione amministrativa di cui al comma 9 dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021, erogata dal Prefetto e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
- 7) Pur non essendo prevista esplicitamente per legge è opportuno individuare l'ufficio/figura di riferimento in azienda (es. ufficio personale o altra funzione in caso di personale esterno) per la gestione dei casi in cui si rilevasse un soggetto sprovvisto di certificato Covid-19 Valido, per l'applicazione delle conseguenze previste dalle norme emergenziali.

**MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
(D.L. n.52/2021 - art. 9-septies, comma 5)**

DATI AZIENDALI

Ragione sociale: **TELEMAR S.P.A.**

C.F. / P.IVA: **02508710247**

Datore di lavoro (1): **ENRICO CASCIOLI**

LUOGO DI LAVORO E ATTIVITA' INTERESSATE DALLA PROCEDURA (2)

Descrizione: **FILIALE DI SCHIO**

Indirizzo: **VIA LAGO DI LUGANO 15 – 36015 SCHIO (VI)**

SOGGETTI DELEGATI AL CONTROLLO (3)

Nome	Cognome	Luoghi/attività
MIRCO	ATTOCCHI	RESPONSABILE SVILUPPO SOFTWARE

Referente aziendale per i delegati (4): **Enrico Cascioli**

MODALITA' DI CONTROLLO (5): all'ingresso delle singole unità lavorative tramite smartphone ed app "VerificaC19".

Controllo dei lavoratori: al momento del primo accesso ai luoghi di lavoro.

Controllo del personale esterno: al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

GESTIONE DI SOGGETTI SPROVVISTI DI CERTIFICATO VERDE COVID-19 (6)

Lavoratori: nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, o non munito di eventuale certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione idonea, allo stesso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro o lo svolgimento al suo interno delle attività lavorative.

L'accesso sarà impedito anche in caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità per la corretta identificazione, di invalidità della certificazione e di non integrità della stessa.

In caso di dipendenti che non possiedono certificazione valida o risultino privi della stessa al momento dell'accesso, il delegato dovrà comunicare alla Direzione e/o alla persona di riferimento, come di seguito indicata, i dati personali del dipendente per le misure conseguenti prescritte dalle normative emergenziali.

Personale esterno: nel caso in cui un soggetto esterno comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, o non munito di certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione idonea, allo stesso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento al loro interno delle attività lavorative.


L'accesso è impedito anche in caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità per la corretta identificazione, di invalidità della certificazione e di non integrità della stessa.

Persona / ufficio di riferimento per la gestione dei soggetti di cui sopra (7)

Enrico Cascioli / Direzione

Data
14/10/2021

Firma del datore di lavoro



TELEMAR S.p.A.
Via Enrico Fermi, 235
36100 VICENZA - ITALIA

Tel. 0444.291302 • Fax 0444.566310
R.I.-C.F.-P.I. 02508710247 • R.E.A. 236292
Capitale Sociale € 120.000 i.v.

Avvertenze per la corretta procedura di verifica:

- 1) La normativa fissa l'obbligo di definire le modalità operative di verifica del possesso del certificato verde di lavoratori ed esterni che accedono luoghi di lavoro in capo al "datore di lavoro". A riguardo si ritiene si dovrà fare riferimento al soggetto individuato ai sensi dell'art.2 c.1 lett. b) del d.lgs n.81/08.
- 2) Il DL n. 52/2021 art. 9-septies al comma 1 prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Il provvedimento non fissa una distinzione tra luoghi all'aperto o al chiuso per cui risulta essenziale identificare il luogo di lavoro interessato dalle procedure di controllo di cui al presente modello.
- 3) Il DL n. 52/2021 art. 9-septies al comma 5 dispone che il datore di lavoro, nel momento in cui non effettua direttamente il controllo del green pass, debba individuare con "atto formale" i soggetti incaricati per tale attività.

- 4) Tale figura non è prevista esplicitamente dalla norma potrebbe risultare opportuna al fine di coordinare e dare indicazioni operative ai diversi soggetti incaricati al controllo del certificato verde. Considerato il fatto che tale figura potrebbe dover intervenire e gestire i controlli del certificato verde è opportuno che sia anch'essa tra i delegati dal datore di lavoro per tale attività.
- 5) Il DL n. 52/2021 art. 9-septies al comma 5 dispone che le verifiche definite dal datore di lavoro possano avvenire anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. L'azienda dovrà pertanto definire le modalità di controllo che, nel rispetto dei criteri di priorità sopra riportati, consentano di effettuare un controllo efficace e il più possibile sistematico di chiunque svolge una attività lavorativa, di formazione o anche volontariato in azienda.
- 6) La normativa dispone che i lavoratori nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro , o non muniti di eventuale certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione idonea, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Nel caso in cui invece il lavoratore accedesse ai luoghi di lavoro sprovvisto di regolare certificato verde covid-19 , e' passibile di sanzione amministrativa di cui al comma 9 dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021, erogata dal Prefetto e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
- 7) Pur non essendo prevista esplicitamente per legge è opportuno individuare l'ufficio/figura di riferimento in azienda (es. ufficio personale o altra funzione in caso di personale esterno) per la gestione dei casi in cui si rilevasse un soggetto sprovvisto di certificato Covid-19 Valido, per l'applicazione delle conseguenze previste dalle norme emergenziali.